



Bruxelles, 11.2.2019
COM(2019) 76 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (CE)
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del
Consiglio**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

1. Introduzione e base giuridica

L'articolo 22 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (in prosieguo, il "regolamento sull'identificazione dei bovini") impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega ad essa conferita da tale regolamento. Tale relazione deve essere redatta al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni della delega, che decorre dal 17 luglio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Esercizio della delega

L'articolo 22 ter, paragrafo 2, del regolamento sull'identificazione dei bovini si applica al potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dall'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 4 bis, paragrafo 2, dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, dall'articolo 13, paragrafo 6, dall'articolo 14 e dall'articolo 15 bis di tale regolamento.

Più nello specifico:

- a) l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di aggiungere mezzi di identificazione all'elenco figurante nell'allegato I, garantendo nel contempo la loro interoperabilità, al fine di assicurare il loro adeguamento al progresso tecnologico. A tal riguardo, ad oggi non sono stati segnalati sviluppi tecnologici per quanto riguarda nuovi mezzi di identificazione dei bovini. Prima di procedere alla preparazione di un atto delegato in relazione a nuovi mezzi di identificazione dei bovini occorre pertanto che siano segnalati ulteriori progressi tecnologici;
- b) l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di adottare i requisiti relativi ai mezzi di identificazione figuranti nell'allegato I e alle misure transitorie che occorrono per l'introduzione di un particolare mezzo di identificazione. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 10, lettera a), la Commissione ha adottato i requisiti relativi ai marchi auricolari convenzionali mediante il

¹ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

regolamento (CE) n. 911/2004². Poiché il regolamento sull'identificazione dei bovini deve essere modificato dal regolamento (UE) 2016/429³ sopprimendo gli articoli da 1 a 10, le prescrizioni per i mezzi di identificazione elettronici sono adottate dalla Commissione in conformità ai poteri ad essa conferiti dall'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), della normativa in materia di sanità animale;

- c) l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di adottare i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 4, paragrafo 1, la Commissione ha adottato tali requisiti mediante il regolamento (CE) n. 644/2005⁴;
- d) l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di determinare le circostanze speciali nelle quali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione. Tramite le decisioni 2004/764/CE⁵ e 2006/28/CE⁶ sono stati adottati requisiti specifici per i bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi e per i vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione di latte [prima che il regolamento sull'identificazione dei bovini fosse modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014⁷]. In questa fase, non sono state discusse ulteriori circostanze che richiederebbero l'adozione di requisiti specifici mediante un atto delegato;
- e) l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferiscono alla Commissione il potere di stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri e le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie. Poiché il regolamento sull'identificazione dei bovini deve essere modificato dal regolamento (UE) 2016/429³ sopprimendo gli articoli da 1 a 10, tali norme vengono adottate dalla Commissione in conformità ai poteri ad essa conferiti dall'articolo 118, paragrafo 1, lettere b) e c), della normativa in materia di sanità animale;
- f) l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo entro cui i detentori di bovini sono tenuti a comunicare all'autorità competente tutti i movimenti a destinazione

² Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).

³ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18).

⁵ Decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l'apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9).

⁶ Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32).

⁷ Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33).

e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 7, paragrafo 1, la Commissione ha adottato tali requisiti mediante il regolamento (CE) n. 911/2004²;

- g) l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di costituire un elenco di Stati membri o delle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell'azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini. Poiché la Commissione ha adottato tali norme mediante la decisione 2001/672/CE⁸, non sono state discusse ulteriori circostanze che richiederebbero l'adozione di requisiti specifici mediante un atto delegato;
- h) l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di stabilire le norme relative alle informazioni da accludere nel registro dell'azienda. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 10, lettera c), la Commissione ha adottato tali requisiti mediante il regolamento (CE) n. 911/2004²;
- i) l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di determinare disposizioni in materia di etichettatura di origine semplificata per i casi in cui un animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve, onde evitare inutili ripetizioni. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 19, la Commissione ha stabilito tali norme nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000⁹;
- j) l'articolo 14 del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di stabilire, per le rifilature di carni bovine e per le carni bovine sezionate, norme equivalenti a quelle previste per le carni macinate. Sulla base del potere precedentemente conferitole dall'ex articolo 19, la Commissione ha adottato tali requisiti mediante il regolamento (CE) n. 1825/2000⁹;
- k) l'articolo 15 bis del regolamento sull'identificazione dei bovini conferisce alla Commissione il potere di stabilire le definizioni e i requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono essere inseriti volontariamente sulle etichette dagli operatori. Dalla semplificazione del sistema di etichettatura facoltativa apportata dal regolamento (UE) n. 633/2014⁷, che modifica il regolamento sull'identificazione dei bovini, non vi sono state circostanze che indichino la necessità di regolamentare tali definizioni e requisiti mediante un atto delegato.

3. Conclusioni

Finora la Commissione ha integrato i requisiti del regolamento sull'identificazione dei bovini per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, all'articolo 7, paragrafi 1 e 6, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 14 di tale regolamento.

8 Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

9 Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8).

In questa fase, la Commissione non ritiene di procedere con la preparazione di atti delegati in relazione al potere delegato di cui all'articolo 15 bis poiché non è stata identificata alcuna specifica necessità di armonizzare ulteriormente il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine. Inoltre le norme orizzontali vigenti relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011¹⁰ sono considerate sufficienti.

In questa fase, la Commissione non ritiene di procedere con la preparazione di atti delegati in relazione ai poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'identificazione dei bovini dal momento che tale regolamento deve essere modificato dal regolamento (UE) 2016/429³ sopprimendo gli articoli da 1 a 10 a decorrere dal 21 aprile 2021.

La Commissione è del parere che eventuali nuovi requisiti o norme sull'identificazione dei bovini dovrebbero essere adottati sulla base dei poteri delegati ad essa conferiti dalla normativa in materia di sanità animale.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).